

N. 9004/13 RG mod. 21

N. 62/14 RG GIP



TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

***Ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e
dell'obbligo di dimora***

Il Giudice

DOTT. FRANCESCO MESSINA

esaminata la richiesta del P.M., depositata in data 10.1.2014, riferita agli atti d'indagine nei confronti di:

1) CD

2) FN

3) MD

4) PM

5) CF

6) TG

7) CR

8) AG in relazione ai reati di cui:

a) agli artt. 110, 610, 1° e 2° comma, in relazione all'art. 339 c.p., perché, in concorso tra loro e con numerose altre persone, in numero molto superiore a dieci, con varie minacce di gravi e ingiusti danni, con frasi quali "*chiudete o qui finisce male*" e altre di simile tenore, anche approfittando della forza intimidatrice derivante dall'elevato numero di partecipanti, inducevano i titolari degli esercizi commerciali insistenti presso il centro commerciale Mongolfiera a chiudere tali esercizi

In Andria il 9.12.2013

Con recidiva reiterata per FN

Il solo **CF** in relazione al reato di cui :

b) art. 341 bis c.p., perché, in occasione della commissione del reato sub d) offendeva l'onore e il prestigio del Pubblico ufficiale Labianca Aldo, appartenente al Commissariato di P.S. di Andria, con frasi quali "*Cosa cazzo puoi farmi, ma chi sei, ma cosa credi di fare ...*" ed altre di simile tenore.

In Andria il 9.12.2013.

E inoltre:

9) PG

10) SG

11) LR

12) BG

13) MF

14) IN

15) LN

16) ZG

tutti (dal n.9 al n.16) in relazione al reato di cui

C) artt. 110, 610, 1° e 2° comma, in relazione all'art. 339 c.p., perché in concorso tra loro e con numerose altre persone, in numero vicino a 400, usavano varie minacce di gravi e ingiusti danni, con frasi quali "Bastardi, chiudete, uscite fuori" e battendo violentemente contro le porte dell'istituto di credito, anche approfittando della forza intimidatrice derivante dall'elevato numero di partecipanti, al fine di indurre il direttore della banca CREDEM a chiudere, inveendo violentemente nei confronti degli addetti e dei clienti presenti;

L, B, M, Z, I, L in relazione al reato di cui

d) artt. 110 e 336 c.p., perché in concorso tra loro, con le condotte di seguito descritte, e unitamente a numerose altre persone non identificate, in numero superiore a 400, usavano minacce e violenza nei confronti di appartenenti al Commissariato di P.S. di Andria, al fine di indurli a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, anche approfittando della notevole forza intimidatrice derivante dall'elevato numero di partecipanti;

in particolare, una volta sopraggiunti in occasione dei fatti indicati sub c) it sovr. Pizzichillo Mario e l'A.C. Di Meo Giuseppe, i quali avevano fermato sia il Petruzzelli che lo Sgarra per poterli portare in Commissariato per l'identificazione, minacciavano gravemente gli stessi, accerchiandoli e costringendoli a rifugiarsi all'interno della banca, tentando fisicamente di sottrarre i due fermati, al fine di indurre i pubblici ufficiali a rilasciarli; quindi, una volta fatti salire questi in una auto di servizio, circondavano la stessa, cercando di impedire che si muovesse, e, una volta che la stessa era giunta in Commissariato, assediavano lo stesso, pronunciando frasi quali "*se non li fanno andare ce li andiamo a prendere noi, dovete liberarli altrimenti ii veniamo a prendere noi ...*" sempre al fine di indurre i pubblici ufficiali che stavano provvedendo all'identificazione a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.

Z e L in relazione al reato di cui

e) artt. 110 e 341 bis c.p. perché in concorso tra loro e con numerose altre persone non identificate, offendevano l'onore e il prestigio dei Pubblici ufficiali appartenenti al Commissariato di P.S. di Andria, durante l'attività di ufficio di cui ai capi d) ed e) rivolgendo loro, in più occasioni, l'epiteto "corrotti"

in Andria il 10.12.2013

Con recidiva reiterata specifica infraquinquennale per l'I

Con recidiva reiterata per lo Z

Letti gli atti del procedimento sopra indicato, e in particolare la richiesta da parte del pubblico ministero di applicazione di misure coercitive - obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, ovvero arresti domiciliari - per alcuni degli indagati prima indicati;

OSSERVA

I gravi indizi.

a) Premessa.

Dalla lettura degli atti presenti nel fascicolo di Ufficio, e in particolare dall'analitica ricostruzione degli eventi offerta dagli operatori di Polizia Giudiziaria negli atti da loro

redatti, emerge che il 9 e 10 dicembre la città di Andria è stata interessata dal composito fenomeno di protesta che, con espressione mediatica, è stato indicato “movimento dei forconi” o “coordinamento del 9 dicembre”.

Tale nuova aggregazione è divenuta il luogo collettivo in cui si è estrinsecato l'attuale, diffuso disagio sociale che origina dalle note difficoltà economiche con le quali devono confrontarsi ampi strati delle comunità.

La vicenda – di portata nazionale e, quindi, rilevante sotto il profilo sociale - pare, però, essere stata colta come l'occasione per l'imporsi sulla scena mediatica da parte di soggetti riconducibili ad ambienti politici estremisti, oppure a quelli rappresentati da alcune tifoserie di squadre di calcio (riconducibili ai c.d. “ultras”) oppure, ancora, a quelli più specificatamente delinquenziali (poiché gli individui erano già noti alle forze dell'ordine).

In sostanza, basandosi su una contrapposizione generica e generalizzata all'attuale situazione politico-economica e sfruttando la visibilità mediatica data al movimento prima indicato, alcuni soggetti sembrano aver individuato un loro spazio di azione nelle comunità locali per finalità in parte ancora oscure ma che, nella loro dimensione più concreta, si sono dimostrate contrastanti con i principi costituzionali della libertà di autodeterminazione delle persone.

Ci riferisce, in particolare, sia alle scelte imprenditoriali (quella di partecipare/solidarizzare o meno alle manifestazioni pubbliche e di natura più latamente politica, con chiusura degli esercizi commerciali), sia alla volontà di condividere o di dissentire dalle motivazioni della protesta secondo le normali regole della dialettica democratica.

I fatti accaduti nella città di Andria, ai quali fa riferimento la richiesta della Procura della Repubblica, si caratterizzano per straordinaria gravità in quanto appaiono del tutto avulsi dai metodi consentiti per la lecita attività di rivendicazione politica ed economica, e hanno condizionato in modo grave non solo la sfera giuridica dei singoli cittadini, ma la quotidiana vita di relazione di un'intera comunità.

b) I reati consumati il 9.12.2013

Nell'informativa di notizia di reato del 18.12.2013 del Commissariato di P.S. di Andria è stato indicato che, in data 9.12.2013, verso le ore 9.15 circa, in concomitanza con le manifestazioni nazionali di protesta del movimento dei c.d. “forconi”, alcuni

commercianti di Andria chiedevano l'aiuto delle forze dell'ordine in quanto minacciati da numerosi soggetti che, dichiarandosi appartenenti al gruppo “9 dicembre”, imponevano la chiusura dei locali ove si svolgevano le attività economiche.

Tali imposizioni – sornite di ogni legittimità giuridica – portavano alcuni agenti del Commissariato di Andria a recarsi prontamente verso alcuni luoghi di commercio (per primo, il supermercato “DOK” sito in via Montegrappa) per constatare gli accadimenti.

E così essi avevano notizia dal responsabile di quella struttura che alcuni individui erano prima giunti sul posto e avevano intimato, con frasi minacciose, la chiusura dell'attività, provocando, quindi, il blocco delle vendite e costringendo i cittadini ad allontanarsi dal posto senza potersi rifornire della merce da acquistare.

La situazione, già fonte di evidente disagio e di preoccupazione diffusa, diveniva ancor più inquietante allorché gli agenti erano allertati circa la presenza di un folto numero di persone che, distaccatosi da un corteo, si era diretto verso la strada tangenziale con direzione Barletta e, quindi, verso la grande struttura commerciale “Mongolfiera”.

Al loro arrivo sul posto, gli agenti notavano subito che alcuni ingressi erano stati ostruiti da panche di legno sistemate dai manifestanti, il cui posizionamento era finalizzato a impedire l'accesso a chiunque intendesse recarsi all'interno del centro commerciale.

Nell'immediatezza, gli operanti eliminavano gli ostacoli che impedivano la libera circolazione delle persone, e si dirigevano all'interno della struttura per rendersi conto della situazione. In tal modo, essi notavano che erano in corso le normali attività di vendita. Dopo qualche minuto, però, udivano provenire da uno degli ingressi un forte frastuono che annunciava l'entrata di un nutrito gruppo di persone le quali, con fare intimidatorio, urlavano verso i presenti frasi come: “**se non chiudete, spacchiamo tutto**”.

Tali parole - accompagnate da gesti minacciosi e violenti, come l'aggrapparsi alle serrande dei negozi situati all'interno della struttura - provocavano subito disordine e grande panico nei numerosi avventori presenti a quell'ora (ciò risulta evidente dalle riprese filmate in atti, sia quelle provenienti dalle telecamere fisse apposte sui muri, sia da quelle “girate” dal personale della P.G. con telecamera personale).

Iniziava una sorta di “fuga” generalizzata degli acquirenti, in un clima di crescente preoccupazione per le sistematiche intimidazioni rivolte dai facinorosi ai negozianti, costretti in tutta fretta a chiudere i propri negozi per evitare gravi conseguenze, e ai

clienti che non recedano subito dalle loro scelte di acquisto e non intendevano lasciare i locali.

Va ribadito che la visione dei filmati, a cui si è prima fatto cenno, permette di constatare il notevole clima di tensione e di paura, originato proprio della pervicace e minacciosa volontà dei “manifestanti” di imporre le proprie decisioni, senza alcuna spiegazione delle ragioni della protesta e senza l'accettazione del legittimo dissenso verso di essa o le sue modalità di espressione eventualmente espresso da qualcuno.

In tale frangente, gli agenti notavano i gravi comportamenti di alcuni soggetti.

In particolare: era fermato un giovane, poi identificato in **CF**, il quale era tra coloro che avevano abbassato con violenza la saracinesca di due esercizi commerciali, e precisamente “*Applausi star & Fashion*” (una dipendente che si trovava appena prima l'ingresso, per puro caso non era colpita dalla struttura metallica e rimaneva, poi, bloccata all'interno) e “*Image photo*” (anche in questo caso la chiusura della serranda bloccava all'interno dell'immobile sia il personale dipendente che gli acquirenti del negozio).

I gravi gesti compiuti dal Cristiani erano accompagnati dal suo atteggiamento di sfida il quale, facendosi forza del numero nettamente maggiore dei facinorosi rispetto a quello delle forze dell'ordine, scherniva e minacciava gli agenti con frasi del tipo: “*..cosa cazzo puoi farmi, ma chi sei, ma cosa credi di fare, proprio tu....togliti di mezzo che è meglio..*”, e ciò egli faceva anche cercando lo scontro fisico con essi.

Sia il Cristiani che gli altri violenti - tra i quali erano riconosciuti dagli operanti molti tifosi c.d. “ultras” dalla squadra calcistica dell'Andria – incitavano la folla, con l'effetto di provocare numerosi atti vandalici, come il rovesciamento delle sedie e dei tavoli del bar situato presso uno degli ingressi del centro commerciale.

La situazione si aggravava ulteriormente per la decisione dei facinorosi di fermare le attività di vendita e di acquisto anche all'interno della zona mercato “**IPERCOOP**”, sino al punto di obbligare i cittadini a interrompere gli acquisti, a lasciare la merce già posta all'interno dei sacchetti e ad abbandonare, in preda alla paura, i locali.

Anche il responsabile dell'ipermercato era costretto, a causa delle continue minacce ricevute, a chiudere tutti i reparti commerciali, temendo conseguenze peggiori per i beni e per i dipendenti che si trovavano sul posto.

Nel corso dei disordini, gli agenti riconoscevano tra i facinorosi gli indagati **FN MD PL** (il M ed il F erano visti, direttamente dagli operanti, mentre urlavano e minacciavano i

presenti con frasi e gesti inequivocabili, finalizzati alla chiusura dei negozi; il P, invece, era notato mentre stazionava innanzi alle porte di ingresso, insieme ad almeno altre dieci persone, al fine di non consentire la riapertura dell'IPERCOOP).

Dalla visione delle riprese filmate a cui si è fatto prima cenno, era possibile identificare anche **TG, GF e AG** i quali avevano urlato frasi come: “...*chiudete o qua finisce male....spacchiamo tutto..*”, e che avevano impedito agli acquirenti di uscire dalla zona commerciale o di portar fuori di essa i prodotti acquistati.

In data 11.12.2013, a seguito di ulteriori indagini e di riscontri visivi (come quello operato dal impiegato di O.P. Labianca), era individuato anche **CD**, soggetto riconosciuto per il particolare taglio di capelli, il quale era stato visto minacciare i clienti e il direttore della galleria della “Mongolfiera”, dicendo che “*l'avrebbe fatta pagare*” a colui che non avesse effettuato la relativa chiusura.

Quello che è stato definito dagli agenti del Commissariato di Andria come un vero e proprio “assalto” terminava solo quando tutti gli esercizi commerciali erano stati chiusi sicché i facinorosi si allontanavano dal posto, lasciando affissi alcuni volantini riferiti alle manifestazioni del “9 dicembre”.

c) I reati consumati il 10 dicembre 2013.

Sempre nell'ambito delle manifestazioni del c.d. movimento dei "forconi", gli agenti del commissariato di Andria, con l'annotazione del 10 dicembre 2013, hanno riferito quanto accaduto nei pressi dell'istituto bancario CREDEM, ubicato in corso Cavour. Infatti, presso tale luogo era stata segnalata la presenza di un folto gruppo di manifestanti che avevano intenzione di far chiudere gli sportelli bancari, rivolgendo minacce a impiegati e clienti che erano all'interno dell'immobile.

Giunti sul posto, gli agenti di polizia giudiziaria constatavano la presenza di un nutrito gruppo di manifestanti, composto da 400-500 persone, che effettivamente urlavano contro ogni soggetto che si trovasse nell'istituto di credito.

In tale contesto, i manifestanti sferravano calci e pugni contro le strutture di accesso e le vetrate di protezione, intimando a chiunque si trovasse nella struttura di sospendere l'attività lavorativa e di abbandonare i luoghi di lavoro. In sostanza, essi pretendevano, nei modi prima indicati, una generale adesione alla manifestazione in corso.

L'intervento degli agenti Pizzichillo e di Meo, i quali erano lì giunti a bordo dell'autovettura di servizio, era notato dai facinorosi, una parte dei quali, alla vista delle forze dell'ordine, cercava di allontanarsi.

La pronta azione del Pizzichillo e del di Meo permetteva, comunque, di bloccare due soggetti che appena prima, contando sulla sproporzione numerica di manifestanti rispetto a chiunque volesse a loro opporsi, stavano agendo violentemente contro le strutture della banca, colpendole in ogni modo, e poi, esprimendosi in dialetto andriese, minacciando le persone all'interno di essa con frasi del tipo: "*bastardi, chiudete, uscite fuori*".

I due individui erano successivamente identificati per **PG e SG**, ed erano bloccati e trattenuti dagli agenti nell'androne presso la porta d'ingresso. L'operazione del P e del M era notata dai facinorosi ancora rimasti sul posto e provocava il ricompattamento della folla, evidentemente intenzionata a "liberare" i due giovani appena fermati.

Di conseguenza, iniziava a crearsi una situazione di oggettiva minaccia fisica per i poliziotti al punto che un altro agente lì presente, RG, non riusciva a raggiungere i suoi colleghi ed era costretto a chiedere rinforzi, temendo per la loro incolumità.

È bene precisare che, sul posto era riconosciuto il pregiudicato locale **LR**, detto il "cinese", soggetto già noto alle forze dell'ordine. Quest'ultimo si mostrava tra i più attivi nel minacciare il Pizzichillo e il di Meo al fine di lasciar consentire la fuga dei due fermati. Non ottenendo alcun risultato, il LR aizzava le altre persone presenti contro gli agenti del commissariato.

Stessa condotta era realizzata da un altro pregiudicato, **BG**, anch'egli ben noto alle forze dell'ordine per i suoi trascorsi penali.

Il tentativo del L e B non sortiva l'effetto sperato per la fermezza e la forza d'animo dimostrate dagli agenti i quali riuscivano a trattenere il Petruzzelli e lo Sgarra nei pressi della porta di sicurezza della banca.

La tensione del momento aumentava allorquando un soggetto, poi identificato per **MF**, decideva di agire, tirando a sé con forza il Petruzzelli e cercando, così, di sottrarlo agli operanti. Anche in questo caso il tentativo illecito non riusciva per la prontezza di intervento delle Pizzichillo il quale, accortosi dell'improvviso gesto del M prontamente riusciva a riprendere il P e a porlo nuovamente sotto il suo controllo.

La gravità dei fatti induceva gli agenti, che erano sempre in attesa di rinforzi, a entrare, da una porta di sicurezza, all'interno della banca, e così essi riuscivano a identificare compiutamente le due persone poco prima fermate.

Intanto, all'esterno dell'immobile gli altri "manifestanti", sempre aizzati dal L, B e M, ai quali si era unito anche un altro soggetto, e cioè **IN**, cercavano con pugni e calci di sfondare la porta d'ingresso la banca, sempre minacciando e inveendo contro le forze dell'ordine.

Grazie all'intervento di altri poliziotti che giungevano sul posto a bordo di un'autovettura di servizio, gli agenti riuscivano, attraverso un'uscita di sicurezza secondaria della banca, a porre sul mezzo le due persone fermate e cercavano di raggiungere gli uffici del Commissariato. I manifestanti, però, accortisi della manovra, si dirigevano verso l'autovettura e la circondavano nel tentativo di impedire ai poliziotti di compiere il proprio servizio. Solo grazie alla prontezza di riflessi dell'autista, che con abilità riusciva zigzagare tra i manifestanti, gli agenti riuscivano ad allontanarsi dai luoghi, non prima di aver sentito, però, il L R che, in dialetto andriese, incitava i presenti a fermare l'autovettura di servizio e a "riprendersi" il P e S.

Di lì a poco, il L, approfittando di una momentanea forzata sosta del mezzo della Polizia Giudiziaria perché coinvolto nel traffico cittadino, riusciva ad avvicinarsi a esso e, aperto lo sportello posteriore sinistro, cercava così di far uscire dall'autovettura i due fermati. Tale ennesimo tentativo di sottrarre il P e lo S alle forze dell'ordine non aveva esito positivo solo per l'immediata ripartenza del veicolo, ancora una volta congruamente guidato dal suo autista.

In ogni caso, la situazione di tensione non cessava in quanto non meno di 200 persone cercavano di raggiungere nel più breve tempo possibile il Commissariato di P.S., e così inseguivano a piedi l'autovettura delle forze dell'ordine.

Giunti presso quell'Ufficio, non riuscendo ovviamente a ottenere rilascio del Petruzzelli e dello Sgarra, i manifestanti inscenavano una protesta tesa addirittura realizzare l'irruzione all'interno l'immobile.

Sempre il LR, il BV, l'IN, insieme ad altro soggetto Zg (poi così identificato), incitavano la folla e inveivano contro le forze dell'ordine con frasi del tipo: "*...se non li fanno andare ce ne andiamo a prendere noi....Dovete liberarli, altrimenti veniamo a prendere noi....corrotti..... liberateli....voi ci volete solo rovinare....*".

La drammatica vicenda terminava allorché dal Commissariato usciva una donna, la quale dichiarava di essere moglie di uno dei due soggetti fermati e tranquillizzava i manifestanti affermando che essi sarebbero stati rilasciati dopo gli accertamenti di rito, e cioè dopo la loro identificazione.

Anche in tale frangente, il L dimostrava di gestire l'emotività del gruppo dei presenti, allontanandosi e proferendo le parole: "*adesso andiamo.... Dimostriamo che siamo bravi, ma se non vengono rilasciati ce li veniamo a prendere*".

In data 11 dicembre 2013, a seguito delle indagini compiute (in particolare grazie alle verifiche compiute dall'Ass. C. Altamura – il quale si trovava nei pressi del palazzo di città ove era un presidio di manifestanti - si riusciva a comprendere, osservando questi ultimi, che tra i soggetti che avevano partecipato ai disordini presso il Commissariato vi erano anche LM (colui che aveva pronunciato l'epiteto "corrotti") e, come prima detto, ZG (il quale aveva pronunciato le frasi: "...*dovete liberarli, altrimenti veniamo a prendere noi.... corrotti..... liberateli... voi ci volete solo rovinare..*").

E' bene evidenziare che, agli atti del fascicolo di Ufficio, sono anche le dichiarazioni rese alla P.G. da Mangione Biagio, funzionario della banca CREDEM di Andria, il quale ha evidenziato il grave evento accaduto la mattina del 10 dicembre 2013 quando l'istituto di credito era stato oggetto delle azioni violente e minacciose dei facinorosi.

Il Mangione ha precisato che le attività bancarie dovettero essere interrotte per la situazione di fortissima tensione che si era creata e che aveva portato alla chiusura delle porte di accesso dell'immobile per non consentire danni alle strutture e alle persone.

Il funzionario di banca ha rappresentato, con drammaticità espositiva, il vero e proprio stato di "assedio" realizzato dai dimostranti i quali avevano colpito con pugni le vetrate, continuando a minacciare chiunque si trovasse all'interno della struttura.

Egli ha anche precisato che la tensione era scemata solo dopo che il gruppo dei manifestanti aveva "inseguito" gli agenti che si stavano dirigendo verso il Commissario; malgrado ciò, il Mangione non aveva riaperto le porte dell'istituto di credito, temendo per l'incolumità dei presenti e consentendo solo ai clienti ancora bloccati all'interno di uscire, pochi per volta, da una porta di sicurezza, grazie all'aiuto di alcuni agenti della polizia locale.

Le esigenze cautelari

I fatti contestati agli imputati risultano chiari.

Deve essere evidenziato che gli eventi accaduti il 9 e 10 dicembre nella città di Andria vanno valutati all'interno del menzionato fenomeno collettivo e mediatico noto come movimento dei "forconi", ma senza divenirne, quanto meno allo stato delle indagini, una sua diretta espressione sul piano teorico e operativo.

Ciò posto, non sussistono dubbi, però, sul fatto che l'occasione della protesta su scala nazionale – fondata su uno spontaneismo che origina da diffuse difficoltà economiche rispetto alle quali è parsa scarsa la riflessione e l'analisi critica, e prevalente la pura e semplice contrapposizione allo stato delle cose e al "sistema" che l'avrebbe originato – ha costituito l'occasione per l'intervento evidente, non occulto, fortemente manifesto di soggetti che, per altri e personali fini, non hanno avuto alcun rispetto per l'autorità dello Stato, le regole della corretta convivenza civile e la libertà di scelta degli altri consociati.

Gli episodi che si sono verificati, e che si sono prima descritti, non possono che essere esaminati considerando una distorta chiave interpretativa dell'agire umano secondo cui, in determinati contesti, le valutazioni della realtà e delle scelte per mutarla sono "gestite" da minoranze di soggetti le cui decisioni vengono imposte - con la forza dell'intimidazione, della violenza, della minaccia - alla rimanente parte, anche maggioritaria, della collettività.

Ebbene, si tratta di un approccio alla vita di relazione inaccettabile che, pur se origina dalla crisi culturale del tempo, non può divenire una sorta di nuova regola comportamentale in grado di sostituire i principi che sono alla base del vivere civile tra i quali spiccano il rispetto della libertà di autodeterminazione delle persone e i limiti previsti per l'esercizio di alcuni diritti, pur garantiti dalla massima Legge dello Stato.

Si perviene a tali conclusioni anche considerando l'abuso linguistico di parole come "sciopero" la cui dignità storica e la cui disciplina costituzionale non possono essere confuse, pur nella semplificazione mediatica in cui si è negativamente immersi, con atti e gesti prevaricanti, aggressivi, minacciosi, irresponsabili, che originano ansia e paura nei consociati.

La libertà di manifestare, anche nelle forme più organizzate ed efficaci per far evolvere le situazioni che si ritengono ingiuste e negative, non può mai portare, attraverso condotte illecite, alla lesione di beni-interessi altrui pure tutelati dall'ordinamento.

Di conseguenza, non possono essere legittimate forme di manifestazione del pensiero e di protesta che, inducendo un clima di terrore diffuso, permettano ad alcuni soggetti di gestire il tempo e lo spazio di altri cittadini che, rispettosi delle leggi, orientano la propria condotta e le relazioni umane secondo ben diversi criteri.

Al riguardo, i fatti accaduti il 9.12.2013 (presso il centro commerciale “Mongolfiera” di Andria) e il 10.12.2013 (presso l’istituto bancario CREDEM) rientrano nell’anomalo schema comportamentale secondo cui - sulla base di una protesta generica, assolutamente mancante di alcun invito a una riflessione radicale ma pur sempre ragionata sulle difficoltà economiche di alcuni, senza alcun preavviso e senza lasciare alcuna libertà decisionale agli altri consociati - qualche centinaio di persone ha deciso, autonomamente, di alterare la normale vita altrui con violenza, intimidazioni e minacce davvero inquietanti.

E ciò è stato fatto conculcando il diritto di comuni cittadini a svolgere la loro vita quotidiana, in essa compresi lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, l’acquisto di prodotti per la sussistenza (con danni rilevanti al già precario sistema economico-sociale del territorio), la tutela delle esigenze finanziarie presso un istituto di credito.

Tutto ciò ha generato nella comunità andriese un inaccettabile stato di tensione, specie perché esso si è protratto per un tempo apprezzabile e ha interessato anche i luoghi simbolo di presidio della legalità come gli Uffici della Polizia Giudiziaria.

Al riguardo, deve essere sottolineata la particolare gravità di quanto accaduto il 10 dicembre 2013, presso prima presso l’istituto bancario CREDEM e poi presso il Commissariato di P.S.

I fatti sono stati ampiamente descritti nella precedente parte della motivazione, ma giova rimarcare che conseguenze davvero gravi per i singoli e per l’ordine pubblico (e che sarebbero originate dai disordini provocati dai facinorosi) non si sono verificate solo per la positiva freddezza mostrata dagli agenti Pizzichillo e di Leo, oltre che per la prontezza operativa di tutti gli altri poliziotti intervenuti i quali hanno garantito, in primo luogo, l’incolumità di un numero considerevole di persone.

In secondo luogo, gli operanti hanno consentito che i principi di diritto e di responsabilità soggettiva (e ciò anche attraverso l’individuazione e il pronto intervento verso due indagati, il P e lo S) siano stati concretamente realizzati, senza cedere alle offese e alle minacce dei manifestanti, pur in una situazione di massima difficoltà per le forze dell’ordine.

I provvedimenti che saranno adottati in questa sede rispondono, quindi, proprio all'esigenza di chiarire in modo inequivoco i criteri del corretto agire sociale; di indicare l'indispensabile punto di equilibrio tra le legittime rivendicazioni personali o di categoria, le cui espressioni sono regolate dalle norme costituzionali e ordinarie, e la tutela dei diritti degli altri consociati. Diritti, questi ultimi, che non possono in alcun modo essere conculcati da atti arbitrari, violenti o, comunque, non espressione di esigenze tutelate dall'ordinamento.

Diversamente, qualsiasi atteggiamento che induca al lassismo rispetto alle regole o all'assuefazione rassegnata in caso di loro violazione rischia di preparare modelli di vita sociale in cui gli strumenti democratici del ragionamento e della critica seria, serrata e argomentata sarebbero sostituiti dalla forza prepotente e intollerante a danno proprio dei più deboli e di chiunque rifiuti il metodo della prevaricazione.

Sulla base di tali presupposti, deve ritenersi pienamente accertata la fattispecie di reato di cui all'art. 610 c.p., e ciò considerando che la Suprema Corte di Cassazione, con orientamento oramai sedimentato nel tempo (*da ultimo, Cass. Sez. 2, Sentenza n.11738 del 02/03/2011, Presidente: Bardovagni P.*), ha affermato che il delitto di violenza privata si caratterizza per l'elemento materiale della costrizione e per la lesione della libertà psichica di determinazione del soggetto passivo.

Ed è esattamente ciò che si è verificato con i plurimi atti compiuti dai soggetti indicati al capo a) dell'imputazione presso il centro commerciale "Mongolfiera" quando, con minacce, intimidazioni e diretta violenza fisica, essi hanno costretto gli esercenti degli esercizi commerciali alla chiusura dei negozi, e gli attoniti e spaventati cittadini a interrompere i loro acquisti e abbandonare precipitosamente l'immobile.

Pacifica è anche la sussistenza del reato di cui all'art. 341 bis c.p. - contestato a CF - per l'evidente contenuto oltraggioso delle frasi da lui rivolte al pubblico ufficiale Labianca Aldo.

Analoghe riflessioni devono essere fatte quanto alla fattispecie di reato contestata al capo c), di cui all'art. 610 c.p., e riferita ai fatti accaduti il 10.12.2013, che ha provocato la chiusura dell'Istituto di credito CREDEM sito in Andria.

Gli atti minacciosi - sia verbali che fisici - compiuti insistentemente verso i poliziotti da parte dei soggetti indicati al capo d) integrano la fattispecie di reato di cui all'art. 336 c.p., ove si consideri che la Suprema Corte di Cassazione (*cf. Sez. 6, Sentenza n.32390*

del 16/04/2008, Presidente: Ambrosini G.) ha ritenuto che, per tale reato, l'idoneità della minaccia posta in essere dall'agente per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o servizio deve essere valutata con un giudizio *ex ante*, che tenga conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto e che utilizzi un criterio di carattere medio.

Di conseguenza, l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato (Cass. Sez. 6, 16-6-2004 n. 33429).

Si tratta di un orientamento indirettamente confermato anche dalla recente pronuncia di legittimità (Cass. Sez. 6, Sentenza n.28698 del 17/04/2012, Presidente: Ippolito F.) secondo la quale il reato è integrato dal verificarsi di "atti positivi" di aggressione o di minaccia finalizzati a costringere il pubblico ufficiale a fare un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

Allorché il delitto sia commesso in concorso con altri, la presenza fisica dei soggetti coinvolti assume rilevanza quando si esprima nel rafforzamento del proposito criminoso degli autori materiali del reato e, in ogni caso, sia tale da agevolare la condotta degli altri. Di conseguenza, anche il concorrente passivo che si è rappresentato l'evento e abbia volontariamente partecipato a esso, in tal modo manifestando una volontà criminosa uguale a quella degli autori materiali, commette il reato.

E' evidente che a tali conclusioni si perviene tenendo conto dei convergenti indici rivelatori che emergono dai fatti accaduti e che vanno considerati unitamente al peculiare contesto in cui la condotta si è realizzata.

Quanto al capo e) dell'imputazione, le parole pronunciate dallo Z e dal L integrano pacificamente il reato a loro contestato, essendo evidente il loro disvalore.

In relazione alla natura e alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, possono essere accolte le richieste del pubblico ministero in considerazione della problematica giuridica concernente l'applicazione della misura cautelare nella previsione di una possibile reiterazione dei reati da parte degli indagati.

Giova rilevare, infatti, che l'orientamento di legittimità ha indicato elementi ermeneutici di rilievo in quanto da tempo si è avvertito che la pericolosità sociale dell'indagato può risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto.

Nulla, poi, impedisce di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza: sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il

profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere del soggetto (cfr. Corte di Cassazione, sentenza del 27/09/2005 n.34642, sez.2 pen.). E ciò perché le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente. Orbene, con riferimento ai fatti esaminati, alla superficialità e alla sfrontatezza manifestata nella realizzazione dei comportamenti delittuosi (e tenendo conto anche della documentazione in atti da cui si evince la potenziale ripresa di manifestazioni di protesta sempre legate al c.d. movimento dei "forconi"), non è dubbio che sussista, da parte degli indagati per i quali è stata richiesta l'applicazione delle misure coercitive, il forte rischio di una reiterazione di reati come quelli contestati in questa sede.

P.Q.M.

visti gli artt. 273 e ss. c.p.p., in accoglimento della richiesta del pubblico ministero

APPLICA

a) nei confronti di:

- 1) **CD**
- 2) **FN**
- 3) **MD**
- 4) **PL**
- 5) **CF**
- 6) **TG**
- 7) **CR**
- 8) **AG**
- 9) **PG**
- 10) **SG**

in relazione al reato di cui all'art. 610 c.p., la misura coercitiva di cui all'art. 283 c.p.p. dell'**obbligo di dimora in Andria**.

Indica il Commissariato di Andria quale autorità di Polizia presso la quale i sottoposti alla misura coercitiva dell'obbligo di dimora devono presentarsi senza ritardo per dichiarare il luogo ove fisseranno la loro abitazione

b) nei confronti di

11) LR

12) BG

18/C;

13) MF

14) IN

15) LN

16) ZG

Applica

la misura cautelare degli **arresti domiciliari**, in considerazione della particolare gravità dei fatti a loro contestati.

Dispone che la predetta misura cautelare sia eseguita presso le abitazioni degli indagati all'indirizzo prima indicato, ponendo a carico degli stessi il divieto di allontanarsi da esse senza autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Pone a carico dei predetti indagati il divieto di colloquio con persone non conviventi.

Non adotta particolari modalità di controllo previste dall'art. 275 bis c.p.p., non essendo nota la disponibilità di dispositivi elettronici da parte delle Forze dell'ordine di Andria.

Dispone che gli agenti del Commissariato di Andria effettuino i controlli previsti al fine di garantire l'osservanza della misura cautelare disposta.

ORDINA

agli Ufficiali ed agli Agenti di Polizia Giudiziaria di procedere alla cattura degli indagati per i quali è stata disposta la misura degli arresti domiciliari ed al loro immediato trasferimento presso il luogo di esecuzione degli stessi dove rimarranno a disposizione dell'Autorità Giudiziaria

DISPONE

trasmettersi la presente ordinanza al pubblico ministero perché ne curi l'esecuzione.

DISPONE

inoltre che l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza:

- consegna copia del provvedimento all'indagato, avvertendolo della facoltà di nominare un difensore di fiducia, e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 94 disp. att. c.p.p., al direttore dell'istituto penitenziario;
- informi immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 c.p.p.;

- rediga il verbale delle operazioni compiute;
- trasmetta immediatamente il verbale al pubblico ministero e al giudice che ha emesso l'ordinanza;
- rediga, se l'indagato non è stato rintracciato, il verbale, indicando specificamente le indagini svolte e trasmettendolo senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.

DISPONE

infine che, dopo l'esecuzione, la presente ordinanza:

- sia depositata in cancelleria insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa e che avviso di deposito sia notificato al difensore;
- sia comunicata, a cura della cancelleria, al servizio informativo di cui all'art. 97 disp. att. c.p.p.;

Trani 16.1.2014

IL GIUDICE

dott. Francesco Messina